



Dipartimento di Prevenzione
UOSD VET
Molluschicoltura e Punti di sbarco

PROVVEDIMENTO DI REVOCA n°34/2022/3

N. Protocollo del

REVOCA del PROVVEDIMENTO n. 32/2022/3
DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO marino 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) da zona di tipo "A" a zona di tipo "B" con OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio marino 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)

Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco

VISTO il Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento CE n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, ed in particolare, le misure che le autorità competenti, in relazione a casi di non conformità o di sospetta non conformità, devono adottare conformemente all'articolo 137, paragrafo 2 e all'articolo 138, paragrafo 2 dello stesso Regolamento;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

VISTO il Regolamento CE n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTA la D.G.R.V. n. 870 del 21 giugno 2011, recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi";

VISTA la D.G.R.V. n. 2432 del 1 agosto 2006, in materia di molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano;

VISTA la D.G.R.V. n. 1041 del 11 aprile 2006, allegato A, recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e mangimi per fini di sanità pubblica";

VISTO il D. Lgs n. 193/2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE, relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in particolare l'art. 2 che individua le autorità competenti all'applicazione dei Regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R.V. n. 1722 del 19.11.18 "Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-17 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili nelle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21/06/2011, n. 870";

VISTA la nota della Regione del Veneto-Area Sanità e Sociale-Direzione della Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, prot.n.369252 del 04/09/17, con la quale si specifica ulteriormente che i provvedimenti restrittivi che riguardano i molluschi bivalvi vivi ed i correlati provvedimenti di revoca a seguito del ripristino della non conformità, devono essere adottati dall'Azienda ULSS territorialmente competente, quale Autorità Competente Locale;

VISTO il proprio Provvedimento n. 32/2022/3 avente oggetto: "DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO marino 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) da zona di tipo "A" a zona di tipo "B" con OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio marino 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE)";

PRESO ATTO dell'esito/i analitico/i dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie:

- Rapporto di prova n. 22BAT-U/7605 del 23/12/2022 verbale n. 050503-2200139301B del 20/12/2022 su campione di specie VONGOLA (C. gallina) effettuato da personale del Servizio Veterinario, nell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) risultano conformi per i parametri sanitari stabiliti dalla normativa vigente;

VISTO il punto 2 della lettera C del capo II dell'allegato II del Reg. 854/2004 CE che recita: "...l'autorità competente può riaprire una zona di produzione chiusa soltanto una volta che i requisiti sanitari dei molluschi risultano nuovamente conformi alla normativa comunitaria";

RITENUTO necessario revocare, in considerazione di quanto sopra, il suindicato provvedimento;

PRESCRIVE

la **REVOCA** del proprio Provvedimento n. 32/2022/3 avente oggetto:

"DECLASSIFICAZIONE TEMPORANEA dell'AMBITO DI MONITORAGGIO marino 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) da zona di tipo "A" a zona di tipo "B" con OBBLIGO AL TRATTAMENTO DI depurazione dei molluschi bivalvi vivi delle specie VONGOLA (C. gallina) raccolti nell'ambito di monitoraggio marino 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) in VENEZIA (VE) "

Il provvedimento è notificato, per competenza:

- **A tutti gli OSA operanti nell'ambito di monitoraggio 03M014 Mare pesca libera tra le 0,3 e le 1,5 miglia dalla costa (da Pellestrina a Porto Chioggia) (operatori, consorzi, cooperative):**

co.ge.vo

- Alle autorità competenti in materia di pesca per l'ambito di monitoraggio;
- Al Comando Carabinieri e alla Guardia di Finanza localmente competenti;
- Alla Regione del Veneto, Direzione della Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria - Unità operativa veterinaria e Sicurezza alimentare Regione Veneto.

L'Ufficio Regionale Gestione faunistico venatoria e della pesca di Venezia, la Capitaneria di Porto di Venezia e le Forze dell'Ordine cui viene notificato il Provvedimento sono incaricati dell'attività di controllo sul rispetto del presente Provvedimento

Ai sensi della Legge 07.08.1990 n°241 si informa che il responsabile del seguente procedimento è il Dott. Andrea Ristori, Il Direttore della UOSD Molluschicoltura e Punti di Sbarco. Nei confronti del seguente provvedimento è ammessa opposizione avanti al tribunale amministrativo Regionale del Veneto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla notifica del presente atto

Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Dott. Andrea Ristori

Referente istruttoria: FORNASIERO GIAMPIETRO
Responsabile procedimento: Dott. Andrea Ristori
Il Direttore della UOSD
Molluschicoltura e Punti di Sbarco
Piazzale S. Lorenzo Giustiniani n° 11/D - 30174 Zelarino (VE)
Tel. 0412608350

